

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE AREA FORESTE e TERRITORIO	
Servizio foreste e Corpo forestale	corpoforestale@regione.fvg.it corpoforestale@certregione.fvg.it tel + 39 0432555 111 fax + 39 0432555 332 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40, comma 3 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale; verifica delle competenze acquisite

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57) che:

- a) all'articolo 7 (Promozione delle attività selvicolturali), al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificare la professionalità, affida alle Regioni l'istituzione degli elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale;
- b) all'articolo 12 (Ricerca formazione e informazione) attribuisce alle Regioni la cura della formazione degli addetti che a vario titolo operano nel settore forestale;

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali.) che prevede:

- a) all'articolo 2 la promozione di accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri;
- b) all'articolo 25, comma 1, l'istituzione di un Elenco delle imprese boschive a cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale;
- c) all'articolo 25, comma 4, che la Giunta regionale stabilisce con regolamento le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), come modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 89, che all'articolo 40, comma 3, prevede che *"Con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite. La durata di ciascun corso di formazione è di almeno venti ore e la durata di ciascun corso di aggiornamento è di almeno quattro ore."*

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. e competenze dell'operatore forestale);

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

Visto l'articolo 12 comma 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni varie in materie di competenza regionale.), che modifica l'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)), ai sensi del quale la Giunta regionale provvede a istituire, in Comune di Paluzza, il Centro servizi per le foreste e le

attività della montagna (Cesfam), posto alle dipendenze dell'allora Direzione regionale delle foreste, per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria per l'utilizzo da parte di terzi del Cesfam medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2002, n. 816, con la quale, ai sensi della predetta norma, viene di fatto istituito il Cesfam con sede in Paluzza;

Considerato che l'articolo 5, comma 114 bis, della legge regionale 4/2001 e successive modificazioni e integrazioni prevede che la Giunta regionale definisca periodicamente gli indirizzi per l'attività del Cesfam;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2660 del 28 dicembre 2017, che da ultima definisce gli *"Indirizzi per l'attività del centro servizi per le foreste e le attività della montagna (Cesfam), struttura dipendente dal servizio foreste e corpo forestale della direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, in attuazione dell'articolo 5, comma 114 bis, della Lr 4/2001 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione - legge finanziaria 2001). definizione periodica."*;

Visto in particolare l'allegato A di detta deliberazione giuntale, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e che individua i compiti istituzionali del Cesfam;

Considerato che il decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 soprarichiamato prevede in particolare, all'articolo 40:

a) comma 1, che *"Il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie all'operatore forestale per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali."*;

b) comma 6, che *"I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati nel quinquennio di validità del precedente patentino"*;

Considerato che la formazione è necessaria ai fini del rilascio del patentino forestale e l'aggiornamento è obbligatorio per il mantenimento dello stesso;

Considerata l'importanza che riveste l'attività di gestione forestale nella Regione, che nel rispetto dei principi di selvicoltura naturalistica, di un adeguato sviluppo economico-sociale e della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, deve garantire il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rinnovazione e rappresentando nel contempo un fattore di sviluppo economico locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio montano;

Considerato che si intende pertanto valorizzare professionalmente il comparto degli operatori che svolgono attività in ambito forestale al fine di garantire la regolare gestione del patrimonio boschivo, accrescere le conoscenze in materia forestale, migliorare le capacità tecnico-professionali nell'esecuzione di attività selvicolturali di base e garantire l'applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri forestali;

Valutato che per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è necessaria la conoscenza della normativa regionale vigente nel settore forestale, in particolare quella relativa alla valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale, nel rispetto del principio della multifunzionalità e delle esigenze di funzionamento del sistema;

Considerato che le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale previsti dal PRFA prevedono interventi da parte degli operatori forestali che possono avere importanti riflessi sul territorio e sulle persone;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come modificata in particolare con deliberazione del 29 dicembre 2015, n. 2666, che ha fra l'altro previsto il riassetto organizzativo

complessivo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali riorganizzandola in due distinte Direzioni centrali denominate rispettivamente Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 29 gennaio 2016, che ha disposto l'incarico di Vicedirettore della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con preposizione all'Area foreste e territorio, al dirigente del ruolo unico regionale dott. Massimo Stroppa, a decorrere dal 1 febbraio 2016 e fino al 31 agosto 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 15 marzo 2018, che ha disposto l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea Giorgiutti, a decorrere dal 1 aprile 2018 e per la durata di un anno;

Visto il decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 4662/AGFOR del 1 settembre 2017 che ha approvato l'elenco degli incarichi dirigenziali sostitutori per la Direzione centrale, le due Aree ed i Servizi che afferiscono alla Direzione centrale medesima;

Ritenuto di abrogare e sostituire con il presente provvedimento il decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa del 28 gennaio 2014 n. 230 (Indicazioni regionali e criteri per percorsi formativi di operatore forestale professionale) e il decreto del Direttore del Servizio programmazione e pianificazione forestale del 3 luglio 2015 n.2066 (Indicazioni regionali e criteri per corsi di aggiornamento per operatori forestali professionali);

Ritenuto pertanto opportuno individuare, in attuazione dell'articolo 40, comma 3 del decreto del Presidente della Regione sopra citato, criteri chiari, uniformi ed oggettivi, per garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori forestali partecipanti alla formazione e all'aggiornamento nel settore, ai fini del rilascio e del mantenimento del patentino forestale, disciplinando la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite, come individuati negli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento;

decreta

- 1.** Sono approvati, in attuazione dell'articolo 40, comma 3 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, il documento "Corsi di formazione per rilascio del patentino forestale e modalità di verifica delle competenze acquisite" e il documento "Corsi di aggiornamento per il mantenimento del patentino forestale e modalità di verifica delle competenze acquisite", di cui agli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento.
- 2.** Il presente provvedimento abroga e sostituisce il decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa del 28 gennaio 2014 n. 230 (Indicazioni regionali e criteri per percorsi formativi di operatore forestale professionale) e il decreto del Direttore del Servizio programmazione e pianificazione forestale del 3 luglio 2015 n.2066 (Indicazioni regionali e criteri per corsi di aggiornamento per operatori forestali professionali).
- 3.** Il presente decreto è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche e sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale
(arch. Andrea Giorgiutti)

Il Vicedirettore centrale
(dott. Massimo Stroppa)

ST

Corsi di formazione per rilascio del patentino forestale e modalità di verifica delle competenze acquisite

Il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominato regolamento forestale, all'articolo 40, comma 2, lettera a) prevede che la competenza professionale dell'operatore forestale sia comprovata dall'attestato rilasciato dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM) a seguito di frequentazione di un corso, con valutazione dei risultati dell'apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva.

1. Classificazione professionale, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. e competenze dell'operatore forestale)

Area professionale	Agro-alimentare
Sotto-area professionale	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Settore	Agricoltura
Comparto	Forestazione
Professioni NUP/ISTAT correlate	6.4.4.1 Lavoratori forestali specializzati 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori 7.4.3.3.0 Conduttori di macchine forestali
Attività economiche di riferimento ATECO 2007/ISTAT	A02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali A02.20 Utilizzo di aree forestali A02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura N81.30 Cura e manutenzione del paesaggio
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO-08	6120 Lavoratori forestali
Repertorio delle qualificazioni regionali	QPR-AGR-07 Abbattimento di alberi e alberature

Le competenze dell'operatore forestale consistono in:

- uso ergonomico e in sicurezza della motosega nei lavori di abbattimento di alberi di piccole e medie dimensioni, allestimento, sramatura e depezzatura in condizioni di terreno da semplice a difficile;
- valutazione visiva dell'albero da abbattere e organizzazione delle precedenti fasi in funzione della sicurezza, della tutela del bosco e dell'esbosco dei tronchi per via terrestre su brevi distanze;
- adozione delle misure di prevenzione dei rischi mediante l'organizzazione delle fasi lavorative di propria competenza, in collaborazione con altri operatori e su disposizione del capo squadra/preposto;
- uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali e manutenzione delle macchine secondo le informazioni ricevute;
- comprensione dei principi normativi basilari, finalizzati alla gestione sostenibile delle foreste per mezzo delle utilizzazioni forestali.

2. Requisiti soggettivi per l'accesso al corso

I requisiti necessari per l'accesso al corso di formazione per operatore forestale sono i seguenti:

- 16 anni compiuti, comprovati dal documento d'identità in corso di validità o da documentazione equipollente da allegare in copia alla domanda d'iscrizione al corso;
- i lavoratori dipendenti presentano copia dell'attestazione di avvenuta sorveglianza sanitaria,

comprovante le condizioni psico-fisiche adatte alla mansione, ai sensi e nei termini di cui al comma 2, articolo 41, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), mediante comunicazione del giudizio di idoneità, come previsto dal comma 6 dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, in esito alla più recente visita effettuata dal medico competente; i soggetti non sottoposti alla sorveglianza sanitaria presentano dichiarazione attestante che le proprie condizioni psico-fisiche sono adatte alla mansione per la quale viene rilasciato il patentino forestale.

Ai fini della partecipazione al corso è necessario il possesso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il lavoro con motosega, quali il casco completo di visiera e cuffie, i pantaloni anti taglio (cl. 2), le scarpe anti taglio (cl. 2) e i guanti anti taglio (cl. 1).

I soggetti di nazionalità non italiana sono tenuti a conoscere la lingua veicolare del corso, verificabile attraverso:

- l'attestazione di frequenza in lingua italiana di un corso di studi legalmente riconosciuto o di un corso di lingua per un livello di conoscenza almeno pari a A2 del Passaporto delle lingue Europass <http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr> da allegare in copia alla domanda;
- in carenza di attestazioni di cui alla lettera a), l'accesso al corso è subordinato alla verifica della competenza linguistica ritenuta sufficiente alla frequentazione del corso, verificabile dal livello di comprensione e da un'eventuale prova scritta e orale.

I soggetti di nazionalità extra Unione Europea devono allegare alla richiesta di frequentazione del corso copia dell'attestazione di possesso di regolare permesso di soggiorno o eventuale documentazione comprovante la presentazione di domanda di rinnovo del permesso stesso.

3. Modalità di svolgimento e contenuti del corso

Il modulo formativo ha una durata di almeno 20 ore, comprensivo dell'esame finale, suddivise in giornate costituite da un massimo di 8 ore ciascuna; la formazione pratica deve essere proporzionalmente preponderante rispetto a quella teorica.

Il corso si sviluppa in due unità:

Unità informativa: ha l'obiettivo di informare gli allievi sulla normativa inerente la gestione sostenibile del bosco e di quella relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; il tempo minimo è di 3 ore e si articola principalmente sui seguenti argomenti:

- principi normativi inerenti la gestione forestale sostenibile contenuti nelle leggi e nei relativi regolamenti regionali di settore, la tutela della natura e del paesaggio e le ripercussioni sulle utilizzazioni boschive;
- principi del D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli interventi di utilizzazione forestale, individuati nell'accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), formazione specifica per i settori della classe a medio rischio, classificati dai codici ATECO2007 come A02.00 e N81.30.

Le lezioni frontali in aula sono tenute da un docente tecnicamente qualificato, laureato in materie attinenti al settore e in possesso dei requisiti di formatore previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro). Le lezioni frontali prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 20 allievi.

Unità formativa e di addestramento: ha l'obiettivo di sviluppare le abilità e le conoscenze necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva improntati all'efficienza e all'economicità del processo produttivo di raccolta del legname nel bosco e alla salvaguardia della propria e altrui salute e sicurezza. Essa ha una durata minima di 16 ore; si realizza in ambiente boschivo, avvalendosi di un addestratore o formatore qualificato per ogni gruppo di 5 allievi al massimo. L'addestramento, operato da personale con comprovata esperienza nelle utilizzazioni forestali, prevede esercitazioni individuali sulle seguenti tecniche:

- approntamento delle condizioni organizzative e di sicurezza del lotto boschivo, derivanti dai progetti di taglio o dalle disposizioni del preposto, nei confronti degli operatori e di terzi e conoscenza del piano di emergenza;

- individuazione degli alberi autorizzati al taglio;
- valutazione del singolo albero da abbattere rispetto alla propria sicurezza, alla tutela del bosco e alle vie di esbosco, scegliendo la migliore direzione di caduta;
- verifica dei dispositivi di sicurezza della motosega e dei DPI;
- scelta e applicazione della tecnica di abbattimento più idonea (tecnica classica e con tacca larga) con l'uso dei cunei e della leva gira tronchi;
- valutazione dei rischi nel trattamento e abbattimento di alberi impigliati;
- sramatura e depezzatura dei fusti atterrati in condizioni di terreno da facile a difficile finalizzati alla produzione di assortimenti commercializzabili;
- manutenzione ordinaria della motosega e affilatura della catena in officina e in ambiente boschivo.

4. Esame finale e valore degli attestati

Il corso prevede l'esame finale da svolgersi, all'interno del monte ore complessivo del corso, nell'arco di un'ora alla fine dell'ultima giornata di corso.

L'esame consiste in una prova scritta composta da domande a risposta multipla, relative agli argomenti teorici e pratici trattati nel corso.

Sono ammessi all'esame solo gli allievi che:

- 1) siano stati valutati idonei nell'ambito delle varie fasi addestrative;
- 2) abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Superano con esito positivo l'esame gli allievi che abbiano risposto positivamente almeno 80% delle domande contenute nel test finale.

L'attestato rilasciato dal CeSFAM, successivamente alla verifica positiva della frequenza e delle competenze acquisite, è valido ai fini dell'ottenimento del patentino per operatore forestale ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento forestale.

L'attestato è valido anche ai fini della formazione specifica, come previsto dal sopra richiamato accordo n. 221/CSR del 21.12.2011.

5. Modalità d'iscrizione al corso

La domanda di iscrizione al corso, da presentarsi al Cesfam agli indirizzi sotto evidenziati, è corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante i requisiti di cui al punto 2, cui è allegata la fotocopia del documento d'identità.

Contatti:

Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM)

Piazza 21-22 luglio n. 6

33026 PALUZZA (UD)

È ammissibile la trasmissione della domanda al seguente indirizzo mail:

PEC: corpoforestale@certregione.fvg.it;

Mail ordinaria: cs.foreste.agrifor@regione.fvg.it

Corsi di aggiornamento per il mantenimento del patentino forestale e modalità di verifica delle competenze acquisite

Il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominato regolamento forestale, all'articolo 40, comma 6, prevede che *"I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati nel quinquennio di validità del precedente patentino"*.

I requisiti di accesso, gli obiettivi, i contenuti e le condizioni di validità dei relativi attestati rispettano le modalità e i criteri di seguito indicati.

1. Requisiti di accesso ai corsi

Ai corsi di aggiornamento accedono gli operatori forestali in possesso del patentino per operatore forestale di durata quinquennale.

I soggetti di nazionalità non italiana sono tenuti a conoscere la lingua veicolare del corso, verificabile attraverso:

a) l'attestazione di frequenza in lingua italiana di un corso di studi legalmente riconosciuto o di un corso di lingua per un livello di conoscenza almeno pari a A2 del Passaporto delle lingue Europass <http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr> da allegare in copia alla domanda;

b) in carenza di attestazioni di cui alla lettera a), l'accesso al corso è subordinato alla verifica della competenza linguistica ritenuta sufficiente alla frequentazione del corso, verificabile dal livello di comprensione e da un'eventuale prova scritta e orale.

I soggetti di nazionalità extra Unione Europea devono allegare alla richiesta di frequentazione del corso attestazione di possesso di regolare permesso di soggiorno o eventuale documentazione comprovante la presentazione di domanda di rinnovo del permesso stesso.

2. Obiettivi dei corsi

Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento forestale, i corsi di aggiornamento per operatore forestale sono volti alla verifica della corretta e razionale effettuazione dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, all'approfondimento delle conoscenze in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprovato anche con la dimostrazione del corretto utilizzo e manutenzione delle macchine e delle attrezzature impiegate nelle lavorazioni boschive.

In particolare gli obiettivi dei corsi di aggiornamento sono i seguenti: informare, formare e addestrare gli operatori forestali sulle abilità e competenze improntate all'efficienza del processo produttivo, congiuntamente alla tutela della propria e altrui salute e sicurezza, relativamente a tutte le operazioni inerenti la programmazione, l'organizzazione e l'utilizzazione di un lotto boschivo.

3. Contenuti dei corsi

Gli argomenti e i contenuti dei corsi di aggiornamento sono i seguenti: la regolamentazione forestale, l'applicazione delle buone prassi, la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, le tecniche specifiche e specialistiche che riguardino tutte le fasi della raccolta del legno in bosco, purché il contenuto sia complementare rispetto alle competenze acquisite con il corso di formazione frequentato per l'ottenimento del patentino forestale.

Sono riconosciuti ai fini dell'aggiornamento anche i corsi di formazione, informazione e addestramento previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

A titolo esemplificativo si elencano di seguito gli argomenti dei corsi di aggiornamento, validi ai fini del mantenimento del patentino per operatore forestale:

- conduzione piattaforme mobili elevabili; (1)
- conduzione di gru per autocarro; (1)
- conduzione di trattore agricolo o forestale; (1)
- conduzione di escavatori (con testa processore) e caricatori frontali; (1)
- corsi di aggiornamento inerenti le macchine sopra elencate; (1)
- formazione per preposti; (2)
- formazione antincendio; (3)
- formazione di primo soccorso; (4)
- formazione sollevamento manuale dei carichi; (5)
- formazione per accesso e posizionamento sul luogo di lavoro mediante funi; (6)
- formazione sull'uso dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto; (7)
- informazione tesa alla cura della persona (alimentazione, rischi biologici, dipendenze da alcol e stupefacenti, ecc.);
- informazione, formazione e addestramento all'uso di macchine a tecnologia avanzata (*harvester, forwarder, ecc.*);
- informazione, formazione e addestramento all'uso di macchine per scortecciatura e triturazione (*cippatura*);
- informazione, formazione e addestramento inerente le modalità di esbosco del legname per via terrestre e per via aerea;
- informazione, formazione e addestramento all'uso di gru a cavo di qualsiasi tipo;
- formazione sull'uso e manutenzione di funi;
- informazione, formazione e addestramento su tagli di abbattimento non convenzionali con motosega;
- corsi finalizzati all'ottenimento del Patentino Europeo per la Motosega (PEM) o *European Chainsaw Certificate* (certificato europeo sull'uso della motosega - ECC) e similari.
- informazione e formazione sulla misurazione e qualificazione del legname tondo.

3a. Durata dei corsi

La durata di ciascun corso è conforme alle previsioni della normativa di settore ove presente e comunque la durata minima è di 4 ore, fatta salva la compatibilità del tempo dedicato rispetto ai contenuti e alla complessità del corso.

3b. Formatori e addestratori

I formatori sono soggetti qualificati, quali docenti e formatori riconosciuti, specializzati nel settore forestale o negli argomenti individuati ai punti 2 e 3.

Nel caso dei corsi inerenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e dai relativi decreti attuativi e dagli accordi Stato/Regioni, i formatori devono rientrare nei criteri previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013, oltre ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente ove previsto dalla medesima normativa.

Gli addestratori sono soggetti, quali tecnici, operatori e formatori, dotati di comprovata esperienza nelle utilizzazioni forestali o nello specifico settore del corso di aggiornamento.

3c. Attestazioni

Le attestazioni di frequenza o di superamento dell'esame finale, ove previsto dalla normativa di settore, riportano le seguenti indicazioni:

- intestazione del soggetto formatore accreditato che ha organizzato il corso;
- dati anagrafici del partecipante;
- tipologia o denominazione del corso e monte ore frequentato;
- periodo di svolgimento del corso;
- firma del soggetto formatore o del responsabile incaricato.

Contatti:

Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM)

Piazza 21-22 luglio n. 6, 33026

PALUZZA (UD).

PEC: corpoforestale@certregione.fvg.it;

Mail ordinaria: cs.foreste.agrifor@regione.fvg.it

NOTE:

- 1) D.Lgs. 81/2008, articolo 73, comma 5.; Accordo Stato Regioni repertorio atti n. 53/CSR del 22/2/2012;
- 2) D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 2.; Accordo Stato Regioni repertorio atti n. 221/CSR del 21/12/2011;
- 3) D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 9.; DM 10/3/1998, articolo 7;
- 4) D.Lgs. 81/2008, articolo articolo 37, comma 9.;
- 5) D.Lgs. 81/2008, articolo 169; allegato XXXIII;
- 6) D.Lgs. 81/2008, articolo 116, comma 4.; allegato XXI (Accordo Stato Regioni);
- 7) D.Lgs. 81/2008, articolo 115.